



DIOCESI  
DI BERGAMO

PROT. N. 5809.....

Ai Reverendi Parroci  
E p.c. ai membri del CPAE  
Loro sede

Oggetto: comunicazione alle Parrocchie legge Regionale 02 febbraio 2016

Molto Reverendo Sig. Parroco,

al fine di valorizzare le sagre e ritrovare il giusto equilibrio fra il rispetto delle tradizioni, il principio della libera iniziativa e la tutela delle attività commerciali, Regione Lombardia ha approvato la Legge Regionale n. 10 del 29 aprile 2016 con la quale:

- ha istituito il calendario regionale delle fiere e delle sagre (art. 18 bis);
- ha definito cosa s'intende per fiere e sagre;
- ha previsto una sanzione pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro oltre all'immediata interruzione della sagra in caso di svolgimento al di fuori del calendario regionale.

Con la presente comunico alcune considerazioni in merito alla Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di commercio e fiere) così come modificata dalla Legge Regionale 29 aprile 2016, n. 10:

#### **Definizione di SAGRA**

Ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e alla aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre.

#### **Definizione di CALENDARIO REGIONALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE**

L'elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre.

#### **Definizione di AREE PUBBLICHE**

Le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

Secondo quanto indicato dalla Direzione Generale Sviluppo Economico della Regione Lombardia, "le sagre organizzate su aree private **non devono essere inserite nel calendario regionale**, che raccoglie solo quelle manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche come definite dall'articolo 16, comma 2, lettera b). Gli eventi con somministrazione su area privata non sono vietati ma devono svolgersi nel rispetto delle disposizioni sulla disciplina della somministrazione temporanea ai sensi dell'art. 72, comma 1.

**Delegato Vescovile per le Attività Economiche**

tel. 035 278234 - fax 035 278250 - del.economia@curia.bergamo.it

**CURIA DIOCESANA**

Piazza Duomo, 5 - 24129 Bergamo - tel. 035 278111 - fax 035 278250 - [www.diocesibg.it](http://www.diocesibg.it)

Art. 72, comma 1

1. Lo svolgimento dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione delle sagre di cui all'articolo 16, comma 2, lettera g), nonché di fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari è soggetto a SCIA.

In conclusione, le manifestazioni temporanee che prevedono anche somministrazione di alimenti e bevande, se organizzate su aree private (es. Oratorio), da parte di Enti privati (es. Parrocchia), non rientrano tra quelle che devono essere inserite nel calendario regionale.


Si veda anche FAQ:

[http://www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale\\_P&childpagename=DG\\_Commercio%2FDetail&cid=1213830303246&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue&page name=DG\\_COMMWrapper](http://www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Commercio%2FDetail&cid=1213830303246&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue&page name=DG_COMMWrapper)

L'Ufficio Affari Economici della Curia è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

L'occasione mi è gradita per porgere cordiali saluti.

Bergamo, 17 novembre 2016

  
(Mons. Lucio Carminati)  
Delegato